



Decreto Dirigenziale n. 332 del 05/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE. 852-853/04 - ALLEGATO III - SEZ. IX - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E DELL'APPROVAL NUMBER CE IT 15 691 - STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E SUOI DERIVATI CONDOTTO DALLA SOC. LA PERLA BIANCA DI DIANA SRL SITO IN CASALE DI PRINCIPE (CE) - C.SO UMBERTO I, N. 12.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che allo stabilimento di cui all'oggetto è già stato attribuito l'approval number CE IT 15 691 attestante il riconoscimento ai sensi del Reg CE 853/04 giusto D.D. n. 39/SAN/STAP-CE del 17.3.2006;
- che il Servizio Veterinario dell'Asl di Caserta – Distretti 19-20, ai sensi della DGRC 318/15, ha richiesto la sospensione dell'attività e dell'approval number CE IT 15 691 assegnato allo stabilimento in oggetto in quanto a seguito ripetute ispezioni effettuate da personale afferente al Servizio, è stata accertata l'inattività dell'intero stabilimento;
- che, con note prot. n. 234251 del 6.4.2016 e n. 609304 del 20.9.2016 questa UOD ha invitato l'ASL territorialmente competente ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza attuando le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvisi di procedimento relativamente alla comunicazione di sospensione del numero di riconoscimento comunitario così come stabilito con la D.G.R.C. n.318/2015;
- che l'ASL competente non ha mai dato riscontro alle citate note;

DATO ATTO della ns. nota, prot. n. 769346 del 24.11.2016, inviata tramite pec all'ASL territorialmente competente ed al rappresentante legale della Società interessata, di comunicazione avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e ss.mm.ii. per la sospensione dell'attività produttiva e dell'Approval Number CE IT 15 691 attribuito all'impianto di che trattasi, rendendo noto, trascorsi 10 gg. dalla data di ricevimento della stessa, il procedimento di adozione del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO

- che sono trascorsi oltre 10 gg. dalla data di invio della comunicazione di Avvio di procedimento;
- che non sono state presentate memorie scritte, documenti e osservazioni e che la parte interessata e/o i controinteressati non hanno chiesto di essere uditi in contraddittorio;

RITENUTO

Che per quanto sopra si debba procedere all'emissione del presente decreto per la sospensione dell'attività del citato stabilimento per la durata massima di 2 (due) anni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, così come stabilito nella D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, superato detto periodo l'ASL territorialmente competente avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale, secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvisi di procedimento;

VISTI

- l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
 - il Reg. CE 852/2004;
 - il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. 152/2006;
 - il D. Lgs.vo 128/2010;
 - l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
 - il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di disporre la sospensione temporanea dell'attività di Trasformazione Latte crudo e derivati nonché dell'approval number CE IT 15 691 assegnato allo stabilimento condotto dalla Soc. La Perla Bianca di Diana srl con sede legale in Casale di Principe (CE) – Corso Umberto I, n. 12, per la durata massima di 2 (due) anni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, così come stabilito nella D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, superato detto periodo l'ASL territorialmente competente avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale, secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvisi di procedimento;

Di evidenziare che, avverso il provvedimento di sospensione adottato, la Soc. La Perla Bianca di Diana srl con sede legale in Casale di Principe (CE) – Corso Umberto I, n. 12, può proporre ricorso al TAR nonché agli Organi Amministrativi competenti entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli